



Ordine internazionale e diritti umani

International Legal Order and Human Rights
Ordenamiento Jurídico Internacional y Derechos Humanos
Ordre juridique international et Droits de l'Homme

OSSERVATORIO SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA N. 1/2018

1. LA CORTE DI GIUSTIZIA CHIARISCE LE MODALITÀ ED I TERMINI PER LA FORMULAZIONE DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO UE DI UNA RICHIESTA DI RIPRESA IN CARICO DI UN RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELLO STATO MEMBRO COMPETENTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DUBLINO III

[Bundesrepublik Deutschland c. Aziz Hasan \(Causa C-360/16\) sentenza della Corte di giustizia \(Terza Sezione\) del 25 gennaio 2018 \(ECLI:EU:C:2018:35\)](#)

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Modalità e termini per la formulazione di una richiesta di ripresa in carico – Rientro illegale di un cittadino di un paese terzo in uno Stato membro che ha operato un trasferimento – Articolo 24 – Procedura di ripresa in carico – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Circostanze successive al trasferimento.

L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che il controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento deve basarsi sulla situazione di fatto esistente allorché si è tenuta l'ultima udienza dinanzi al giudice adito o, in mancanza di udienza, al momento in cui detto giudice si pronuncia sul ricorso.

L'articolo 24 del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale un cittadino di un paese terzo, dopo aver presentato una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, è stato trasferito verso tale Stato membro a seguito del rigetto di una nuova domanda presentata presso un secondo Stato membro ed è poi tornato, senza titolo di soggiorno, nel territorio di quest'ultimo,

detto cittadino può essere sottoposto a una procedura di ripresa in carico e che non è possibile procedere a un ulteriore trasferimento di tale persona verso il primo di tali Stati membri senza che venga seguita detta procedura.

L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale un cittadino di un paese terzo è ritornato, senso titolo di soggiorno, nel territorio di uno Stato membro che ha effettuato in passato il suo trasferimento verso un altro Stato membro, la richiesta di ripresa in carico deve essere inviata entro i termini previsti da tale disposizione e che gli stessi non possono iniziare a decorrere prima che lo Stato membro richiedente abbia avuto conoscenza del rientro della persona interessata nel proprio territorio.

L'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, quando la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento, lo Stato membro nel cui territorio si trova la persona interessata senza titolo di soggiorno è competente per l'esame della nuova domanda di protezione internazionale che tale persona deve essere autorizzata a presentare.

L'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che il fatto che la procedura di ricorso contro una decisione che ha respinto una prima domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro sia ancora pendente non deve essere considerato come equivalente alla presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale in tale Stato membro, ai sensi di tale disposizione.

L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, qualora la richiesta di ripresa in carico non sia presentata entro i termini di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento e la persona interessata non si sia avvalsa della facoltà di cui deve disporre di presentare una nuova domanda di protezione internazionale:

- lo Stato membro nel cui territorio la persona interessata si trova senza titolo di soggiorno può ancora formulare una richiesta di ripresa in carico, e che
- detta disposizione non autorizza il trasferimento di tale persona in un altro Stato membro senza che sia formulata una richiesta siffatta.

La sentenza in oggetto origina da un rinvio pregiudiziale, proposto alla Corte di giustizia dalla Corte amministrativa federale tedesca, concernente l'interpretazione in particolare dell'articolo 24 del [regolamento 604/2013](#), ("regolamento Dublino III"). Nello specifico, il signor Hasan aveva presentato domanda di asilo in Germania, ma solo dopo aver chiesto protezione internazionale in Italia. Le autorità competenti tedesche avevano così chiesto a quelle italiane di riprendere in carico il signor Hasan, ai sensi del regolamento Dublino III, respingendo in quanto irricevibile la domanda di asilo, visto che sarebbe stata la Repubblica italiana lo Stato membro competente per l'esame della domanda, disponendone allo stesso tempo il trasferimento verso quest'ultimo. La decisione di respingimento della domanda di asilo era stata contestata dal signor Hasan dinanzi al Tribunale amministrativo di Treviri, che ha respinto sia la domanda di sospensione sia lo stesso ricorso principale. A questo punto, il signor Hasan, dopo il suo trasferimento in Italia ed il successivo ritorno illegale in Germania, ha impugnato la decisione del Tribunale amministrativo di Treviri dinanzi al Tribunale amministrativo superiore della Renania-

Palatinato, che ha ritenuto il trasferimento del signor Hasan verso l'Italia come avvenuto dopo la scadenza del termine dei sei mesi decorrenti dall'accettazione della richiesta di presa in carico dell'interessato, affermando allo stesso tempo che ormai la competenza per l'esame della domanda di asilo fosse della Repubblica federale tedesca. Quest'ultima, in conseguenza di tale decisione, ha presentato un ricorso per cassazione dinanzi alla Corte amministrativa federale, che, ritenendo errata l'analisi della massima giurisdizione amministrativa della Renania-Palatinato, ha tuttavia deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni, concernenti, in particolare, l'interpretazione dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, in materia di diritto ad un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento dinanzi ad un organo giurisdizionale, e l'articolo 24, dello stesso regolamento Dublino III, in materia di richiesta di ripresa in carico di una persona e la possibilità per quest'ultima di presentare una nuova domanda nel caso in cui la richiesta in questione non fosse presentata entro i termini prescritti.

Per quanto concerne l'interpretazione dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, la Corte di giustizia ha evidenziato, preliminarmente, che la portata del ricorso che il richiedente protezione internazionale può presentare avverso una decisione di trasferimento nei suoi confronti è precisata al considerando 19 dello stesso regolamento. In sostanza, il richiedente deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere circostanze successive all'adozione della decisione di trasferimento, qualora la loro presa in considerazione fosse determinante per la corretta applicazione dello stesso regolamento. Di conseguenza, la Corte di giustizia, ha concluso che una normativa come quella tedesca che consentiva al richiedente protezione internazionale di invocare circostanze successive all'adozione della decisione di trasferimento, nell'ambito di un ricorso diretto contro tale decisione, soddisfaceva l'obbligo di prevedere un mezzo di ricorso effettivo e rapido (punto 32 della sentenza in commento).

Per quanto concerne l'interpretazione dell'articolo 24, del regolamento Dublino III, la Corte di giustizia ha affermato che, ai sensi della disposizione in questione, e nelle circostanze di specie in cui un cittadino di uno paese terzo è ritornato, senza titolo di soggiorno, nel territorio di uno Stato membro (Germania) che ha già effettuato in passato un suo primo trasferimento verso un altro Stato membro (Italia), non è possibile procedere ad un ulteriore trasferimento della persona in questione verso quest'ultimo Stato membro senza attivare una nuova procedura di ripresa in carico (punto 55, della sentenza in commento). Tale procedura, secondo la Corte, dovrà essere comunque avviata entro i termini specificamente previsti dallo stesso articolo 24, paragrafo 2, del regolamento Dublino III che, sempre secondo la Corte, contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale garantendo che la procedura di ripresa in carico sia effettuata senza ritardi ingiustificati. Gli stessi termini, poi, non potranno iniziare a decorrere prima che lo Stato membro che ne fa richiesta abbia avuto conoscenza del rientro nel proprio territorio della persona interessata (punto 70, della sentenza in commento).

La Corte di giustizia ha chiarito, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, decorsi i termini per la presentazione della richiesta di ripresa in carico, è lo Stato membro nel cui territorio si trova la persona interessata senza titolo di soggiorno ad essere competente dell'esame della nuova domanda di protezione internazionale che la persona in questione deve essere autorizzata a presentare (punto 80, della sentenza in commento). Il giudice UE approda ad una tale interpretazione al fine di

preservare l'effetto utile della disposizione in questione, sebbene il tenore letterale della stessa non consentirebbe di per sé di determinare con chiarezza quale Stato membro debba essere competente per l'esame di una tale domanda. A tal riguardo, la Corte di giustizia ha anche chiarito che la pendenza di un ricorso contro una decisione che ha respinto una prima domanda di protezione internazionale non deve essere considerato come equivalente alla presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, in questione. Infatti, secondo la Corte, il legislatore UE, alla scadenza dei termini per la presentazione di una richiesta di ripresa in carico, ha inteso incidere sull'avvio di una nuova procedura di protezione internazionale e non sull'esito delle procedure di trattamento delle domande di protezione internazionale già avviate.

Infine, la Corte di giustizia, su invito del giudice del rinvio, si è anche soffermata sulla circostanza in cui la richiesta di ripresa in carico non sia stata presentata entro i termini e la persona interessata non si sia avvalsa, però, della facoltà di presentare una nuova domanda di protezione internazionale. In tali circostanze, il giudice UE ha affermato che lo Stato membro nel cui territorio la persona si trova senza titolo di soggiorno può ancora formulare una nuova richiesta di ripresa in carico, alla quale è subordinato il nuovo trasferimento di tale persona in un altro Stato membro (punto 91, della sentenza in commento).

La sentenza in oggetto ha il merito di aver chiarito, nei limiti delle domande poste dalla Corte amministrativa federale tedesca, le norme concernenti le modalità ed i termini per la formulazione di una nuova richiesta di ripresa in carico di un richiedente protezione internazionale da parte di uno Stato membro in cui il soggetto in questione abbia fatto ritorno illegalmente dopo essere stato precedentemente trasferito nello Stato membro competente ad esaminare la domanda di protezione. In particolare, è interessante evidenziare come la Corte si sia soffermata su alcuni aspetti specifici del regolamento Dublino III affermando l'effetto utile di singole disposizioni in esso contenute, offrendo così degli importanti chiarimenti sia agli Stati membri sia agli individui coinvolti, con particolare riferimento, da una parte, alle modalità di presentazione della nuova richiesta di ripresa in carico da parte di uno Stato membro e, dall'altra, al diritto della persona interessata a presentare una nuova domanda di protezione internazionale nello Stato membro in cui si trova, decorso il termine entro il quale lo stesso Stato poteva presentare la richiesta di cui sopra.

MICHELE MESSINA